



Città metropolitana
di Venezia

Il Segretario generale

Atto organizzativo n. 3/2017

Provvedimento n. 4 dell'8 marzo 2017

Alle signore e signori dirigenti,

alle signore e signori titolari

di posizione organizzativa

e di alta professionalità

e, per conoscenza

al signor Sindaco metropolitano

Oggetto: integrazione delle formule da inserire nelle proposte di deliberazioni e nelle altre tipologie di atti amministrativi a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 30/2016

Gentili collaboratrici e collaboratori,

con l'entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, recante il "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*" (pubblicata nel BUR n. 127 del 30 dicembre 2016), occorre procedere all'integrazione delle formule da inserire nelle premesse delle diverse tipologie di atti dell'Ente (proposte deliberative, decreti, ordinanze e determinazioni dei dirigenti) nel caso di esercizio di funzioni non fondamentali.

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Ca' Corner, 2662 – San Marco 30124 Venezia
Codice fiscale 80008840276

Si riportano, pertanto, di seguito, i necessari aggiornamenti ai testi di rito attualmente in uso:

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

In caso di provvedimento che incide sulle seguenti funzioni delegate: caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici, aggiungere:

«Richiamata la legge Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30, con la quale è stato stabilito che:

- a) sono riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite alle province e alla Città metropolitana di Venezia, e, tra queste, quelle in materia di (art. 1, co. 1);
- b) le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le predette funzioni fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, da

attuarsi con apposite leggi e provvedimenti regionali (art. 2, co. 5);

- c) per quanto non previsto espressamente dalla medesima legge n. 30, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, recante “*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*” (art. 2, co. 6)»;

In caso di provvedimento che incide in materia di politiche attive e servizi per il lavoro

→ citare ANCHE l’art. 1, co. 8, L.R. 30 dicembre 2016, n. 30, secondo cui:

«8. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro, per l’anno 2017, continua a trovare applicazione la disciplina contenuta nell’articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*”»;

In caso di provvedimento che incide in materia urbanistica:

→ citare ANCHE l’art. 3, L.R. 30 dicembre 2016, n. 30, in base al quale:

“Fino all’approvazione del piano strategico triennale del territorio metropolitano e del piano territoriale generale previsti dalla L. n. 56/2014, la Giunta della Regione Veneto esercita tutte le funzioni in materia urbanistica già attribuite alla Provincia di Venezia a seguito dell’approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) ai sensi della L.R. n. 11/2004, secondo le specifiche di cui alla medesima L.R. n. 30/2016”;

In caso di provvedimento che incide su funzioni di polizia amministrativa provinciale

→ citare ANCHE l’art. 6, L.R. 30 dicembre 2016, n. 30, a mente del quale:

- “a) è istituito il Servizio regionale di vigilanza, che si avvale del personale, già addetto alle attività di polizia provinciale presso le province e la Città metropolitana di Venezia, trasferito nella dotazione organica della Regione;
- b) nelle more dell’adozione di appositi provvedimenti organizzativi da parte della Regione Veneto, le predette funzioni di controllo e vigilanza continuano ad essere esercitate dalle province”;

I predetti richiami andranno inseriti nella parte dell'atto amministrativo destinata alla descrizione degli elementi di fatto e di diritto che costituiscono i presupposti della decisione (nel cd "preambolo" dell'atto).

Ancora una volta, il presente atto organizzativo mira a garantire la chiarezza del contesto in cui deve operare la Città metropolitana, l'uniformità dei comportamenti delle diverse strutture e la leggibilità delle informazioni in applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'agire amministrativo.

Ringraziando della collaborazione, cordiali saluti

Il Segretario generale
Stefano Nen
(documento firmato digitalmente)